

Piano delle verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE nell'ambito del Reddito/Pensione di Cittadinanza

ai sensi dell'accordo Stato-Città del 04 luglio 2019

Il Comune di **Lomagna** adotta nella propria autonomia il seguente Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE per una quota non inferiore al 5 per cento del totale dei beneficiari del RdC residenti nel proprio territorio di competenza, ai sensi dell'Accordo Stato-città del 4 luglio 2019.

Premessa

I controlli dei requisiti di residenza, soggiorno e composizione del nucleo familiare dei richiedenti il Reddito di cittadinanza spettano al Comune di residenza indicato dal richiedente medesimo nel momento di presentazione della domanda.

A tal fine, i Comuni possono utilizzare specifiche funzionalità della **Piattaforma GePI (Gestione Patti per l'Inclusione sociali)** predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che permette lo scambio di dati tra l'INPS e i Comuni per i controlli anagrafici. Tramite GePI è anche possibile segnalare all'Inps i casi in cui, a seguito dei controlli, viene verificata la mancanza di tali requisiti, ai fini della disposizione della decadenza dal beneficio.

Controlli dei requisiti di residenza

E' possibile richiedere il Reddito di cittadinanza solo dopo aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Il Comune di residenza indicato nella domanda procede attraverso la Piattaforma GePI, a regime entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, all'indicazione dei periodi di residenza del beneficiario nel proprio territorio.

Se il requisito di residenza è posseduto parzialmente, il Comune di residenza al momento della domanda indica il Comune di provenienza, la data di iscrizione nei propri elenchi anagrafici ed eventuali periodi precedenti di iscrizione, indicando data di inizio e di fine di ogni periodo. La Piattaforma GePI rende disponibili le informazioni al Comune di provenienza, che indica in piattaforma le analoghe informazioni entro 20 giorni. Le informazioni sono rese disponibili ai Comuni di precedente provenienza fino al completamento dei periodi di residenza necessari per soddisfare i requisiti.

Qualora, in qualunque momento, non sia possibile individuare il Comune di precedente residenza, ai fini del controllo del requisito dei 10 anni, il Comune che ha in carico il controllo potrà assegnare la verifica al Comune di nascita del beneficiario, se nato in Italia. Rientra in questo ambito anche il caso di richiedenti che risultino sconosciuti all'anagrafe del Comune indicato nella domanda.

Nell'impossibilità di ricostruire il possesso dei requisiti di residenza, il Comune entro 30 giorni convoca l'interessato per acquisire le informazioni necessarie.

Controlli dei requisiti di soggiorno

Possono richiedere il Reddito di cittadinanza anche i cittadini di Paesi terzi purché siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure siano familiari di un cittadino italiano o comunitario e siano in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

I controlli sul possesso dei requisiti di soggiorno sono effettuati dai Comuni entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio. Nel caso di impedimenti alla verifica negli archivi accessibili dal Comune e di necessità di effettuare le verifiche mediante convocazione dell'interessato, il termine è esteso a 45 giorni.

Con riferimento ai requisiti di soggiorno, nel caso di familiare di cittadino comunitario, per il quale quindi non è richiesto il permesso di lungo soggiorno, qualora il titolo di soggiorno presente nell'archivio anagrafico del Comune risulti scaduto, prima di procedere alla segnalazione all'INPS per la decadenza dal beneficio è necessario accertarsi che non sia stato rinnovato.

Controlli della composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare auto-dichiarato nella DSU, definito ai sensi della normativa ISEE, è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo eccezioni previste dalla normativa ISEE. Salvo casi particolari, i coniugi ed i figli minori,

anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo e a questi soggetti devono essere aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia. Gli unici altri soggetti non inclusi nello stato di famiglia che possono essere ordinariamente aggregati sono i figli maggiorenni di età inferiore a 26 anni, non conviventi, se a carico fiscale dei genitori, se non sono coniugati e non hanno figli.

Il Piano dei Controlli

Il presente Piano disciplina le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche rese ai fini delle certificazioni ISEE, necessarie per accedere al Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, a norma del D.L. 28 gennaio 2019, come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

L'articolo 7, comma 15 del citato D.L. 4/2019, prevede che i Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

L'Accordo Stato-città ed autonomie locali in data 4 luglio 2019 fornisce le indicazioni in merito alle modalità da seguire per procedere ai controlli di competenza comunale, tra cui è previsto anche un Piano, da adottarsi nella propria autonomia dai Comuni, relativo alle verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE, per una quota non inferiore al 5 per cento del totale dei beneficiari del Rdc residenti nel territorio di competenza.

I riferimenti normativi

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in generale, i requisiti per l'accesso ai servizi e/o ai contributi e benefici economici erogati dall'Amministrazione Comunale e la situazione economica del nucleo familiare del richiedente sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Si intende per Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Ai fini del presente documento, l'accertamento riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese dal beneficiario di Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza.

Nel sottoscrivere la DSU, il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, acquisendo ogni altra informazione utile per individuare omissioni o difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato. Nella DSU, il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per la falsità negli atti e dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi.

Finalità

Nel Piano sono individuate le modalità con cui le informazioni dichiarate ai fini ISEE sono incrociate con quelle disponibili presso gli Uffici Anagrafici, quelle raccolte dai Servizi Sociali e con ogni altra informazione utile per individuare omissioni o difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato (comma 1 art. 4 Accordo stato-città), in riferimento alle indicazioni dell'Accordo Stato-città, dell'art. 3 del DPCM 159/2013 (Nucleo familiare) e dell'art. 2 DL 4/2019 (Beneficiari)

Tipologia dei controlli

I controlli si definiscono:

- con riferimento ai destinatari in:
 - a campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire di Rdc/PdC, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
 - puntuali e mirati, quando riguardano singoli beneficiari.
- con riferimento ai tempi di effettuazione, in:

- preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

I controlli, con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, si definiscono in:

- diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
- indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;

Elementi da verificare:

- dati anagrafici
- dati e notizie personali

In particolare saranno oggetto di accertamento:

- la coerenza tra il nucleo autodichiarato nella D.S.U. ed il nucleo risultante nell'anagrafe del Comune, come definito alla data di presentazione della D.S.U.;
- la posizione dei coniugi, nel caso di diversa residenza anagrafica;
- la posizione dei coniugi in relazione alle situazioni di avvenuta separazione e/o divorzio a decorrere dal 1^a settembre 2018;
- la posizione dei figli minori;
- la posizione dei figli minori con genitori non coniugati e non conviventi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013;
- la posizione dei figli minori, nel caso di affidamento temporaneo ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e ss.mm.ii., considerato che il minore è considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare, e che il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante;
- la posizione dei figli maggiorenni non conviventi con i genitori ed a loro carico ai fini IRPEF;
- la posizione di componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, che a seguito di variazioni anagrafiche, continuano a risiedere nella medesima abitazione.

Determinazione della metodologia di accertamento

Gli accertamenti sono eseguiti di norma a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato. Gli accertamenti mirati sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, e normalmente connessi all'accertamento documentale.

Controlli a campione

Il Comune provvederà ad espletare controlli a campione nella misura **del 5%** dei nuclei beneficiari di RdC/PdC nel periodo considerato per il controllo a campione, periodo che si fissa nell'esercizio finanziario,

Per l'estrazione casuale delle domande da controllare il comune intende procedere tramite la piattaforma GEPI dalla quale è possibile effettuare direttamente l'estrazione del campione.

Controlli puntuali e mirati

Oltre ai controlli a campione, il Comune provvederà ad espletare controlli puntuali e mirati sulla singola situazione, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, specificatamente qualora le dichiarazioni risultino palesemente inattendibili oppure contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati.

Documentazione probatoria ed integrativa

Per la verifica del nucleo familiare dichiarato è necessario acquisire dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza stato di famiglia storico alla data del rilascio della D.S.U., relazione di parentela tra i vari componenti e stato civile di ciascuno di essi. Ai fini della verifica della veridicità delle situazione ex articolo 7 del D.P.C.M. 159/2013 – Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni - il Responsabile del procedimento può richiedere al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è colui che viene individuato dal Comune quale responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimenti procedimentale, ai sensi dell'art. 4 e ss. della legge 241/1990, che qui viene individuato nel **Responsabile del Servizio Sociale**.

Procedimenti sui controlli

Il procedimento del controllo si compone delle fasi di seguito descritte:

- 1) **l'Ufficio Servizi Sociali** provvede a comunicare con lettera **notificata al richiedente che la sua dichiarazione sostitutiva è sottoposta a controllo**, sulla base di quanto previsto dall'art. 7, comma 15 del citato D.L. 4/2019. Sono indicati i termini procedurali, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale sarà possibile espletare gli adempimenti previsti dal procedimento. L'Ufficio provvede a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa ogni documentazione già in possesso del Comune.
- 2) si riunisce l'équipe integrata (**ufficio anagrafe, assistenti sociali, case manager dei beneficiari di RdC**) al fine di valutare la documentazione. L'Ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge. Si provvederà, pertanto, ad effettuare controlli ed accertamenti d'ufficio riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 43 del D.P.R. 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
- 3) il procedimento di controllo viene concluso, dando atto del suo esito in un verbale, sottoscritto dai membri dell'équipe. L'esito viene altresì comunicato ai cittadini che sono stati sottoposti a controlli.

Esito delle verifiche e invio delle segnalazioni per le sanzioni¹

Come sopra chiarito, il controllo dei requisiti di soggiorno e residenza va effettuato dal Comune di ultima residenza indicato nel modulo di domanda per l'accesso al Reddito di cittadinanza. Lo stesso Comune, per il tramite della piattaforma GePI, dovrà segnalare all'INPS l'eventuale mancanza di requisiti ai fini dell'erogazione della sanzione. Al termine del processo di accertamento, dopo aver esperito tutte le necessarie verifiche, il responsabile dei controlli potrà finalizzare l'esito dell'accertamento indicando in piattaforma il possesso o la mancanza del requisito. In quest'ultimo caso l'esito andrà sottoposto al coordinatore dei controlli anagrafici per l'approvazione e la trasmissione all'INPS ai fini dell'applicazione delle sanzioni.

E' previsto che la trasmissione delle segnalazioni all'INPS avvenga in via telematica in tempo utile per l'erogazione della sanzione o della decadenza nel mese successivo alla trasmissione della segnalazione stessa.

Durata del Piano

Il presente Piano ha validità triennale dalla data della sua approvazione da parte della Giunta Comunale.

¹ Rif. Nota del Ministero delle Politiche sociali nr 102 del 10/01/2020 "Aggiornamenti sulla Piattaforma GePI e chiarimenti in materia di controlli dei requisiti di residenza e soggiorno